



newsletter CeDiSA, Luglio 2024

1 messaggio

CeDiSA <cedisa@uniupo.it>
Rispondi a: cedisa@uniupo.it
A: vr.rubino@gmail.com

Mar 23 Lug 2024 alle 12:27



Newsletter Luglio 2024



**Normativa agroalimentare e ambientale
europea**

Agricoltura e pesca:

Norme sulla pesca

Regolamento (UE) 2024/1856 del Consiglio, del 28 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca.

GU L, 2024/1856 del 1.7.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401856

OGM

1) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione, del 2 luglio 2024, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da **granturco geneticamente modificato DP915635** in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2024) 4492].

GU L, 2024/1822 del 4.7.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401822

2) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione, del 2 luglio 2024, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da **granturco geneticamente modificato DP23211** in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2024) 4491].

GU L, 2024/1826 del 4.7.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401826

3) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione, del 2 luglio 2024, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di **mangimi contenenti** o costituiti da **granturco geneticamente modificato MON 810** nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione [notificata con il numero C(2024) 4493].

GU L, 2024/1828 del 4.7.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401828

Settore vitivinicolo

Regolamento delegato (UE) 2024/1995 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante una misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in Portogallo nella campagna di commercializzazione 2024/2025

GU L, 2024/199 del 22.7.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401995

Alimenti

Alimenti addizionati

Regolamento (UE) 2024/1821 della Commissione, del 25 giugno 2024, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il **caseinato di ferro del latte aggiunto agli alimenti e utilizzato nella fabbricazione di integratori alimentari**.

GU L, 2024/1821 del 27.6.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401821

Ambiente:

Sostenibilità delle filiere

Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859

GU L, 2024/176 del 5.7.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401760

Legislazione veterinaria:

Normativa in materia di sanità animale

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874 della Commissione, dell'8 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i **modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno**

dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati

GU L, 2024/1874 del 9.7.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401874

Sanità animale

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 della Commissione, del 19 luglio 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da **virus della peste dei piccoli ruminanti** in Grecia [notificata con il numero C(2024) 5242]

GU L, 2024/2014 del 22.7.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402014

Altre norme di interesse:

Intelligenza artificiale

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce **regole armonizzate sull'intelligenza artificiale** e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)

GU L, 2024/1689, del 12.7.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689

Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026. Per l'entrata in vigore di alcuni capi vedi art. 113



Normativa agroalimentare e ambientale italiana

Agricoltura:

Legge 12 luglio 2024, n. 101

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante **disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.**

GU Serie Generale n.163 del 13-07-2024

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-07-13&atto.codiceRedazionale=24G00119&elenco30giorni=true

Testo Coordinato:

GU Serie Generale n.163 del 13-07-2024

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-07-13&atto.codiceRedazionale=24A03724&elenco30giorni=true

Specie agrarie ed ortive

M.A.S.A.F. - Decreto 14 giugno 2024

Iscrizione nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie della varietà di frumento duro denominata Avispa.

GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-06-28&atto.codiceRedazionale=24A03262&elenco30giorni=true

Alimenti

Controlli Ufficiali

M.A.S.A.F. - Decreto 20 giugno 2024

Modalità di designazione dei posti di controllo frontaliere e dei punti di immissione in libera pratica autorizzati per i controlli ufficiali all'importazione di animali, prodotti di origine animale, prodotti di origine non animale (art. 47, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f) del regolamento UE 2017/625) biologici o in conversione e abrogazione del decreto 5 agosto 2022.

GU Serie Generale n.156 del 05-07-2024

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-07-05&atto.codiceRedazionale=24A03404&elenco30giorni=true

Controlli sulle attività economiche

Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

GU Serie Generale n.167 del 18-07-2024

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-07-18&atto.codiceRedazionale=24G00121&elenco30giorni=true



Giurisprudenza dell'Unione europea

Ambiente.

Sentenza Della Corte (Grande Sezione) del 25 giugno 2024 nella causa C – 626/22

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Articolo 191 TFUE – Emissioni industriali – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Articoli 1, 3, 8, 11, 12, 14, 18, 21 e 23 – Articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione – Misure di protezione dell'ambiente e della salute umana – Diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFU, nel procedimento:

C. Z. e a. contro Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria, Acciaierie d'Italia Holding SpA, Acciaierie d'Italia SpA, e nei confronti di: Regione Puglia, Gruppo di Intervento Giuridico - ODV.

La Corte afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ilva e dal governo italiano, il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile.

Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall'installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti. In caso di

violazione delle condizioni di autorizzazione all'esercizio dell'installazione, il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità della sua installazione a tali condizioni nel più breve tempo possibile.

In caso di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall'autorizzazione all'esercizio **non può essere prorogato ripetutamente e l'esercizio dell'installazione deve essere sospeso.**

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=287502&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13482443>



Giurisprudenza italiana

a) Giurisprudenza Amministrativa

Sul sistema di quote di emissioni di CO2 c.d. "ETS" e la natura dell'interlocuzione tecnica fra la Commissione europea e il Comitato ets

Sentenza del TAR Lazio - Sezione seconda ter – n. 13415 del 03.07.2024

Quote di emissione di CO2 - ETS Emission Trading System - quote gratuite per impianti di cogenerazione ad alto rendimento - natura dell'interlocuzione tecnica fra la Commissione europea e il Comitato nazionale - valenza meramente

istruttoria - necessità di impugnazione della decisione della Commissione - non sussiste.

La sentenza, si caratterizza per l'ampia illustrazione preliminare sul funzionamento del sistema ETS e per le motivazioni relative alla natura (istruttoria, tecnica e non decisoria) dell'interlocuzione endoprocedimentale fra il Comitato nazionale che determina l'assegnazione delle quote gratuite agli aventi diritto e la Commissione europea.

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202106397&nomeFile=202413415_01.html&subDir=Provvedimenti

b) Giurisprudenza Civile

Pratica enologica consistente nell'uso di pezzi di legno di quercia (c.d. chips) per la preparazione di un vino DOC e sanzione amministrativa.

Cassazione Civile, Ordinanza – Sezione II° - n. 19531 del 16 luglio 2024

Produzione, commercio e consumo - Prodotti agroalimentari - Pratica enologica vietata consistente nell'uso di pezzi di legno di quercia (c.d. chips) per la preparazione di un vino DOC.

<https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2024/07/cass-civ-19531-2024.pdf>

c) Giurisprudenza Penale

Prove - Mezzi di prova - Perizia - Affermazione di responsabilità dell'imputato - Incertezza della prova - Richiesta di espletamento di un accertamento peritale - Principio dell' "ogni oltre ragionevole dubbio" - Applicazione – Conseguenze.

Cassazione Penale Sentenza - Sezione III° - n. 15444 del 13 aprile 2023

Artt. 515 e 516 c.p. - Detenzione e commercio di vino bianco non conforme alle definizioni previste dalla vigente normativa. Il predetto vino bianco era stato ottenuto dall'impiego di sostanza non consentite quali zuccheri o materie zuccherine diverse da quelle provenienti dall'uva fresca.

"La sentenza di condanna che si fonda su un risultato probatorio incerto (come nel caso di specie, in cui gli esiti delle analisi svolte su campioni del medesimo prodotto, hanno dato esiti diversi presso laboratori ufficiali) deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia, gli esiti delle analisi al reo sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili

giacché la regola di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria".

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230413/snpen@s30@a2023@n15444@tS.clean.pdf>

Animali – Maltrattamento – Somministrazione ingiustificata di farmaci.

Cassazione Penale , Sentenza – Sezione III° - n. 24257 del 19 giugno 2024

Integra il delitto di cui all'articolo 544 ter c.p., oltre all'ipotesi di somministrazione di sostanze dopanti vietate, qualsiasi manipolazione clinica che, in assenza di specifiche indicazioni terapeutiche, sia finalizzata al miglioramento delle prestazioni (nella fattispecie la somministrazione di antinfiammatori ad un cavallo).

La Suprema Corte ha precisato che il benessere animale, tutelato attraverso la fattispecie ex art. 544 ter cod. pen., evoca il concetto di qualità della vita del singolo animale come da esso percepita e presuppone che l'animale goda di buona salute. In altri termini, il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale, in quanto essere senziente, goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. Ne consegue che la somministrazione, ad opera dell'uomo, di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale, anche perché, in realtà, tale azione intende perseguire ben altra finalità. La somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo espone l'animale, perché in buona salute ab origine, a situazioni di stress (assolutamente comuni nelle competizioni) e rischi ulteriori che possono pregiudicarne il suo stato psico-fisico.

Il testo dell'art. 544 ter comma 2° cod. pen., nella sua formulazione successiva alla introduzione della nuova fattispecie delittuosa per effetto della L. 20.7.2004 n. 189, prevede una specifica ipotesi di reato di maltrattamenti, quale diretta conseguenza della somministrazione di sostanze dopanti ad animali, da intendersi comprensiva, per quanto immediatamente sopra precisato, non solo della somministrazione di sostanze vietate, ma, va ribadito, di qualsiasi manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzata al miglioramento delle prestazioni.

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20240619/snpen@s30@a2024@n24257@tS.clean.pdf>

Additivi non consentiti.

Norme contestate : Articoli 440 e 516 c.p.

La rilevante presenza dei solfiti, di provenienza assolutamente non naturale, negli hamburger, detenuti presso la macelleria ai fini della vendita e sottoposti a sequestro, risulta un elemento certo per la sussistenza del reato ai fini di ritenere che l'imputato, nel corso della lavorazione della carne per farne hamburger, abbia aggiunto volontariamente (dolo generico) l'additivo vietato.

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20240709/snpen@s70@a2024@n27017@tO.clean.pdf>

Sequestro preventivo dell'immobile (art. 321 c.p.p.) destinato alla vendita di farmaci ed alimenti. Esercizio abusivo della professione (348 c.p.) - Presenza di alimenti in stato di degrado igienico-sanitario visto l'infestazione d' insetti (articolo 5 lett. b e d della legge 283/62)

Cassazione Penale Sentenza - Sezione VI° - n. 28459 del 15 luglio 2024

Sotto il profilo oggettivo l'articolo 321 c.p.p. stabilisce l'applicazione alla «cosa pertinente al reato» per tale intendendosi non solo quella utilizzata per commettere il reato, ma anche quella che costituisce il mezzo per la sua commissione.

E' di tutta evidenza la natura strumentale dell'immobile rispetto all'esercizio abusivo della professione commerciale che vi si svolgeva all'interno per la vendita dei beni trovati in uno stato di degrado dal punto di vista igienico sanitario, tanto da doversi concludere che l'immobile costituisca «cosa pertinente al reato», nei termini indicati dall'art. 321 cod. proc. pen., e renda concreto e specifico il pericolo che il delitto venga reiterato.

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20240715/snpen@s60@a2024@n28459@tS.clean.pdf>

Immissione in commercio di prodotti di abbigliamento corredati da etichette indicanti fibre tessili non corrispondenti al vero (artt. 515/517 cod. pen.) - Principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità – Rapporto di specialità tra norme penali ed amministrative – Non sussiste stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni.

Cassazione Penale, Sentenza - Sezione III° - del 18 luglio 2024

Non sussiste rapporto di specialità, stante il diverso ambito di operatività delle norme, tra la previsione dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190,

recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nella direttiva 94/11/CE (concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore) e nel regolamento U.E. n. 1007/2011 in data 27 settembre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili) e quella di cui all'art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale" (Sez. 3, n. 37724 del 28/09/2022, Rv. 283693 – 01).

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=./20240717/snpn@s30@a2024@n28710@tS.clean.pdf>



Prassi

Prassi

La scelta dell'Europa - Orientamenti politici per la prossima Commissione Europea 2024-2029

https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_it?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_IT.pdf

Nota del Ministero della Salute n. 20475 del 28 giugno 2024

Sistema I&R – Registrazione dei pascoli in BDN - indicazioni operative

Autodisciplina pubblicitaria:

Cosmetici e farmaci: la linea di confine che determina ingannevolezza del messaggio.

Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) Comitato di controllo.

Ingiunzione n. 13/2024 del 30.05.2024

Prodotto cosmetico, claim pubblicitario “riesce in un paio di giorni a sfiammarti la pelle se soffri di dermatite”; riferimento a uno stato di alterazione del fisiologico stato di benessere (dermatite seborroica); effetto sulla salute; distinzione fra cosmetici e farmaci; ingannevolezza; parametri di riferimento.

L'esplicita promessa di un'azione antiinfiammatoria in relazione a una situazione patologica come la dermatite seborroica, accredita impropriamente il prodotto alla stregua di un trattamento farmacologico, trascendendo gli effetti che sono riferibili a un cosmetico, che non può vantare alcuna efficacia di tipo terapeutico e al quale non può essere attribuita alcuna funzione rispetto agli stati infiammatori di natura patologica, ma può al più vantare un'azione lenitiva.

L'ingannevolezza di un messaggio pubblicitario deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da persone particolarmente sensibili e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti (quali quelli in campo salutistico) con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza.

<https://www.iap.it/decisioni/lagalene-intensive-renewal-elixir/>

Ancora sulle proprietà di un integratore a base di sostanze vegetali e i parametri di riferimento ai fini della valutazione dell'ingannevolezza del messaggio pubblicitario.

Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), Comitato di Controllo

Ingiunzione n. 17/24 del 19 giugno 2024

Integratore alimentare a base di sostanze botaniche; claims salutistici “sconfiggi il colesterolo ‘cattivo’”; “combattendo i danni cellulari”; “migliora la funzione delle arterie”; “lotta contro l'infiammazione cronica”; “riducendo l'infiammazione cutanea”; ingannevolezza; funzione degli integratori alimentari; coadiuvanti del fisiologico

stato di benessere; valutazione dell'ingannevolezza; parametro del pubblico di riferimento.

L'ingannevolezza del messaggio deve essere valutata non solamente con riguardo al suo contenuto, ma anche in considerazione del pubblico cui esso viene destinato, costituito da consumatori particolarmente sensibili nei confronti di annunci che promettono il sicuro ottenimento di risultati particolarmente ambiti, e per questo motivo portati ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse pubblicitarie, con la conseguente amplificazione dei profili di decettività.

I messaggi pubblicitari esaminati fanno riferimento a condizioni di impiego degli integratori pubblicizzati quali l'ipertrofia prostatica benigna; situazioni di infiammazione cronica (citando una specifica patologia, l'artrite) che esulano dal campo di azione di questi prodotti.

Nell'elencare le proprietà dell'ingrediente di cui sono composti i prodotti in questione, la Magiferina Indica, si vantano impropri effetti assoluti (ad esempio: "sconfiggi il colesterolo 'cattivo'") e funzioni che non trovano riconoscimento negli integratori alimentari, i quali possono unicamente svolgere un'azione di mantenimento dei normali processi fisiologici, senza pertanto poter intervenire in situazioni alterate o patologiche

<https://www.iap.it/decisioni/mangivist-prost-e-mangivist-bustine/>

Cena con il panettone in famiglia: uno stereotipo non suscettibile di privativa per creazione artistica.

Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.

Pronuncia n. 16/2024 del 02 luglio 2024

Bauli Spa + 1 c.Mc saatchi Spa

Il divieto di imitazione dei messaggi pubblicitari" di cui all'art. 13 co. 1 c.a. "non può divenire un mezzo per consentire ad un'impresa di appropriarsi, in via esclusiva, di contenuti espressivi che sono di uso comune o sono semplicemente descrittivi del processo di produzione o di distribuzione o di consumo del prodotto pubblicizzato.

Deve escludersi qualsiasi pretesa di uso esclusivo dell'immagine del consumo del panettone durante una cena familiare natalizia, trattandosi di uno stereotipo, di un luogo comune riferito al consumo tradizionale del prodotto, non diversamente da quanto questo Giurì ebbe a ritenere a proposito della comunicazione commerciale che collegava il consumo del gelato all'estate (cfr. dec. n. 55/2018).

È evidente infatti che la rappresentazione di una cena natalizia in cui una famiglia consuma il panettone non si allontana concettualmente dal prodotto cui la

pubblicità si riferisce né dalle sue caratteristiche o destinazione (dec. 93/2007), laddove “l’idea pubblicitaria che può trovare tutela ai sensi dell’art. 13 CA è solo quella che, oltre a possedere un gradiente di originalità, sia caratterizzata anche da un minimo di complessità strutturale, in assenza della quale non è neppure possibile discorrere di idea pubblicitaria”

<https://www.iap.it/decisioni/pronuncia-16-2024-bauli-saatchi/>

La stanza del mese

Ti auguro Tempo

*Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.*

*Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.*

*Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.*

*Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.*

*Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guardarlo sull’orologio.*

*Ti auguro tempo per guardare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.*


Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.

Non ha più senso rimandare.

*Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.*

Ti auguro tempo anche per perdonare.

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.



Arrivederci a Settembre!

**CeDiSA - Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente**

[P.zza S. Eusebio 5, 13100, Vercelli](#)

[Via E. Perrone 18, 28100 Novara](#)

cedisa@uniupo.it | www.cedisa.info

Newsletter mensile a cura di Giovanni Stangoni, Vito Rubino

Questa email è stata inviata a vr.rubino@gmail.com.

Hai ricevuto questa email perché sei iscritto/a alla nostra newsletter.

[Annulla iscrizione](#)

